ISTITUTO COMPRENSIVO "MANZONI-LANZI" CORRIDONIA
Piazza F. Corridoni n.2 - 62014 CORRIDONIA (MC)
C.F. 80010020438 - Cod. Mecc. MCIC812005
Tel. n.0733/431875 - Fax n.0733/435120
E-mail. MCIC812005@istruzione.it – PEC: mcic812005@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICO

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 28 del 15/01/2024

Art. 1 – Finalità

1. L'arricchimento dell'offerta formativa, prodotto specifico dell'autonomia scolastica, si realizza attraverso iniziative integrative promosse dalla scuola a completamento dell'ordinaria attività curriculare. Rientrano tra queste iniziative i viaggi di istruzione, che per la loro importanza nel quadro generale della formazione degli allievi, devono trovare spazio nella progettazione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi specifici è necessario per ogni viaggio predisporre materiale didattico articolato, che consenta agli allievi una adeguata preparazione preliminare appropriate informazioni durante la visita, con conseguente ricaduta didattica.
3. In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche ed educative che ne costituiscono il fondamento e o scopo preminente, i viaggi di istruzione presuppongono una precisa pianificazione all'inizio delle lezioni, determinante non solo per l'attento esame degli elementi didattici delle iniziative, ma anche per quelli organizzativi e gestionali.
4. A tal uopo i docenti adottano tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo.

Art. 2 – Tipologia dei viaggi

1. Si parla di USCITA DIDATTICA in riferimento alle visite effettuate nell'orario scolastico; si parla di VIAGGI D'ISTRUZIONE in riferimento alle uscite di una o più giornate. Nell'ambito delle uscite didattiche vanno comprese anche le uscite relative alla partecipazione ad attività motorie/sportive a cui la scuola partecipa.
Nella definizione "viaggi di istruzione", quindi, si comprendono le seguenti tipologie:
a) Viaggi di istruzione presso località di interesse storico-artistico-ambientale con lezioni in campo presso musei, gallerie, fiere, parchi fino a tre giorni;
b) Stage linguistico ovvero viaggi di integrazione culturale all'estero con periodi di soggiorno fino a sei giorni.
Le uscite didattiche sul territorio, sono proposte dal Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione e necessitano dell'acquisizione del consenso delle famiglie.
Sono autorizzate di norma fino ad un massimo di due uscite didattiche e un viaggio d'istruzione per ogni anno scolastico. Non rientrano in tale conteggio le attività relative a partecipazione ad attività motorie/sportive, concorsi ed iniziative volte all'accoglienza.
Possono essere autorizzate anche due viaggi d'istruzione in relazione allo svolgimento di particolari progetti didattici.

Art.3 – Pianificazione delle attività

1. I viaggi di istruzione e le uscite sul territorio, di cui all'art. 2 , commi 1, 2, e 3 sono programmati nel rispetto delle procedure indicate nel seguente articolo.
2. Le proposte, del competente Consiglio di Classe / Interclasse / Intersezione, sono approvate dal Consiglio d'Istituto con l'esatta indicazione dei seguenti elementi:
a. Itinerario, durata e programma di viaggio coerente con il percorso formativo;
b. Nominativo/i docente/i referente/i, accompagnatori effettivi e supplente/i;

c. Numero presunto di allievi partecipanti;
d. Partecipazione di allievi diversamente abili;
e. Spesa-unitaria massima orientativa.
f. Le proposte sono presentate al Collegio dei Docenti, il quale, previa valutazione degli aspetti didattici ed educativi, delibera in merito. Al Consiglio di Istituto spetta l'approvazione del piano delle uscite e viaggi d'istruzione.
3. Per casi eccezionali e inderogabili il Consiglio d'Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare, uscite didattiche e visite guidate per eventi particolari di durata massima di una giornata, previo consenso ed autorizzazione dei genitori/tutori degli alunni.
4. Di norma i viaggi, le uscite e le visite guidate si concludono entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. Altra deroga è riferita alle uscite o alle visite guidate programmate all'interno della settimana culturale, se la stessa si svolge al termine del secondo quadrimestre.

Art. 4 – Destinatari
1. Destinatari dei viaggi d'istruzione di cui all' art. 2 comma 2 sono tutti gli allievi frequentanti l'Istituto Comprensivo "Manzoni-Lanzi" di Corridonia.
2. Destinatari delle uscite didattiche di cui all'art.2 comma 1 sono tutti gli allievi dell'Istituto.
3. Destinatari dello stage di cui all'art.2 comma 3 sono gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
4. Al duplice scopo di contenere le spese di viaggio e assicurare la maggiore efficienza ed efficacia dell'iniziativa sarà favorito il raggruppamento di più classi dello stesso anno di corso o, in alternativa, di un numero di allievi partecipanti che consenta di utilizzare un unico mezzo di trasporto dell'intero gruppo allievi-docenti.
5. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione relativamente ai fini didattici, culturali e relazionali, il viaggio non potrà essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 (due terzi) degli allievi componenti la classe interessata, salvo deroghe all'occorrenza.
6. Per lo Stage di cui all'art.2 comma 3 non si considera quanto espresso nel precedente comma 5, in quanto l'opportunità è offerta a gruppi di alunni per classi parallele.
7. Per gli allievi non partecipanti rimane l'obbligo di frequenza delle lezioni e per essi potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.
8. Gli allievi potranno partecipare alle iniziative previa acquisizione obbligatoria del consenso scritto di chi esercita la potestà.
9. Gli allievi partecipanti devono essere in possesso di idoneo documento di identificazione personale e per i viaggi all'estero di documento valido per l'espatrio, ove previsto, oltre a libretto-tesserino sanitario rilasciato dall'ASUR di competenza.
10. Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di ordine medico-sanitario concernenti allergie alimentari o di altro tipo o terapia in atto e autorizzano i docenti accompagnatori a svolgere ogni pertinente azione in favore degli allievi interessati.
11. Durante i viaggi di istruzione gli allievi hanno l'obbligo di osservare il Regolamento di disciplina; eventuali violazioni sono contestate in loco e gli studenti saranno sanzionati al rientro in sede.

Art. 5 – Docente referente e accompagnatori
1.Il Consiglio di classe individua nella proposta di viaggio il docente referente e i docenti accompagnatori.
2.Il docente referente cura ogni adempimento organizzativo.
In particolare:
a. redige la proposta elaborata dal Consiglio di classe;
b. raccoglie autorizzazioni, consensi, liberatorie dei genitori/tutori;
c. predispone l'elenco nominativo dei partecipanti;
d. rappresenta l'interfaccia operativa con l'ufficio amministrativo per gli adempimenti amministrativo-contabili.

e. si assicura che tutti i partecipanti siano in possesso dei documenti di cui all'art. 4 commi 8 e 9; f. riceve dal direttore dei servizi generali e amministrativi i documenti di viaggio, ovvero voucher ed elenchi nominativi partecipanti, elenchi accompagnatori;
g. redige relazione consuntiva entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, da consegnare al Consiglio di classe e al Dirigente Scolastico.
3. La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente, di norma individuato all'interno del consiglio di classe della classe partecipante.
4. Occorre individuare gli insegnanti accompagnatori e supplenti nella misura di un docente ogni 15 alunni. Per lo Stage di cui all'art.2 comma 3, di norma, un docente ogni 10 alunni.
5. É prevista la presenza di un ulteriore insegnante individuato preferibilmente tra i docenti di sostegno, in aggiunta, al numero dei docenti previsti, laddove siano presenti uno o più alunni DVA con particolari problematiche. L'assistente ad personam può partecipare volontariamente, ma non sostituisce il docente di sostegno.
6. Nella proposta sono indicati i nominativi dei docenti accompagnatori effettivi, computati in base al disposto dei precedenti comma 4 e 5, più un accompagnatore supplente. Verificata la disponibilità, il dirigente scolastico conferisce formale incarico.
7. Deve essere di norma assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori tuttavia senza escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio nello stesso anno scolastico.
8. Rientra nel potere discrezionale del dirigente scolastico conferire incarico di accompagnatore ad unità di personale ATA, profilo collaboratore scolastico, in casi di assoluta eccezionalità o in casi di supporto logistico-organizzativo.
9. Ai sensi dell'art. 2048 c.c. e art. 61 della Legge n. 312/80, gli accompagnatori assumono la responsabilità della vigilanza per gli allievi ad essi assegnati e di cui al relativo elenco formulato in base al comma 7 di detto articolo.
10. Eventuali uscite pomeridiane/serali durante i soggiorni sono effettuate sotto la discrezionalità e responsabilità del docente accompagnatore.
11. È fatto divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche di terze persone, quali parenti e affini, salvo casi eccezionali di sicurezza e salute relative agli alunni partecipanti.

Art. 6 – Allievi diversamente abili
1. Onde assicurare il diritto degli allievi con disabilità di partecipare ai viaggi di istruzione, la scuola comunica all'Agenzia di viaggio o direttamente alle strutture riceventi, la presenza di allievi ai quali devono essere assicurati e forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia. Per gli allievi non deambulanti il mezzo di trasporto deve essere fornito di dispositivo sollevatore.
2. In considerazione del tipo di disabilità può essere prevista in aggiunta al numero di accompagnatori stabilito in base all'art. 5, comma 5, un'unità aggiuntiva dedicata.

Art. 7 –Organizzazione e gestione
1.L'intera organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli organi di autogoverno della scuola.
2. La copertura finanziaria dei viaggi di istruzione è a completo carico degli allievi partecipanti che versano un contributo per coprire l'intera spesa.
3. Fermo restando la possibilità di organizzare i viaggi di istruzione in proprio, è preferibile avvalersi di Agenzie di viaggio, da selezionare nelle relative categorie merceologiche pubbliche e/o negli elenchi fornitori della scuola secondo le procedure di legge.
4. L'istruttoria è di competenza dell'ufficio amministrativo.
5. Individuata l'Agenzia di viaggio aggiudicataria e il costo-unitario presunto, il coordinatore verifica l'avvenuto versamento ai fini assicurativi. Al momento della consegna dell'autorizzazione, gli studenti devono versare l'acconto prestabilito a titolo di caparra.
6. La quota versata a titolo di caparra, e, salvo valutazioni discrezionali, non è restituita in caso di mancata partecipazione.
7. La quota a saldo è calcolata secondo la formula "all inclusive" ed è versata improrogabilmente entro i termini stabiliti.

Art. 8- Regole da rispettare da parte degli alunni

1. Durante i viaggi di istruzione vige il regolamento derivante dallo statuto delle studentesse e degli studenti. 2. In pullman occorre tenere un comportamento corretto e attenersi alle disposizioni degli accompagnatori. Si può salire e scendere dal pullman solo dopo l'autorizzazione degli accompagnatori e nei modi da loro indicati.
3. Durante le soste attenersi alle indicazioni degli insegnanti.
4. In albergo occupare la stanza destinata, non correre lungo i corridoi, non arrecare danni a mobili e suppellettili, non urlare o fare rumori molesti e fare silenzio nelle ore notturne.
5. È obbligatorio ritirarsi nella propria stanza all'orario stabilito dagli accompagnatori. Nessuno deve allontanarsi dalla propria stanza per alcun motivo. In caso di effettiva necessità occorre rivolgersi agli accompagnatori.
6. Durante i pasti ciascuno deve restare seduto al proprio posto ed evitare quindi, se non autorizzati dai docenti, di alzarsi.
7. Durante le visite a città, musei, monumenti, parchi, mantenere il massimo autocontrollo, rimanere nel gruppo stabilito, seguire sempre l'accompagnatore responsabile e prestare attenzione alla relazione della guida.
8. È opportuno che ciascun alunno, per ogni evenienza, abbia sempre con sé i numeri telefonici di compagni, di accompagnatori e dell'albergo.
9. In qualsiasi ambiente è assolutamente vietato gettare cartacce e rifiuti di ogni genere.
10. Devono essere sempre rispettati gli orari stabiliti, nel caso di comportamenti scorretti, specie se ripetuti, gli accompagnatori telefoneranno ai genitori degli alunni implicati per avvisarli. Al rientro saranno presi provvedimenti disciplinari in base al regolamento vigente.